

PROPOSTA OPERATIVA PER L'APPLICAZIONE DELLA "TABELLA MILANESE" SUL DANNO NON PATRIMONIALE PER LA MORTE DEL CONGIUNTO A SEGUITO DI CASS. N. 10579/2021

I. PREMESSA.

Si rileva preliminarmente quanto segue:

- l'applicazione della "tabella milanese" relativa al "*Danno non patrimoniale per la morte del congiunto*" di fatto consiste nella valutazione, invero complessa, in via equitativa sia di prove presuntive discendenti da fattori oggettivi riscontrati caso per caso (per es. la convivenza, il grado di parentela, le età delle persone coinvolte, la presenza di altri familiari), sia di prove testimoniali/documentali in ordine al concreto atteggiarsi dei rapporti affettivi e relazionali-esistenziali (intensità delle frequentazioni, attività comuni, dipendenza economica o assistenziale, ecc.); generalmente questa valutazione, condotta caso per caso, si risolve nella selezione, all'interno delle forbici indicate in tabella, di un determinato valore complessivo, tranne casi in cui circostanze peculiari eccezionali suggeriscono decrementi o incrementi rispetto ai parametri monetari di riferimento; in pratica, il metodo milanese presuppone una serie di considerazioni, di tipo innanzitutto probatorio, in ordine a plurimi elementi, le quali si risolvono in una sintesi finale, ossia una **media**, di tutti i fattori (si potrebbe definire tale approccio in termini di "**metodo della media della gravità dei fattori**");
- purtroppo, sul piano delle motivazioni adottate non sempre la selezione della somma risarcitoria sulla base delle "tabelle milanesi" è trasparente e, comunque, non sono garantite liquidazioni uniformi all'interno degli stessi fori, con la conseguenza di sperequazioni risarcitorie in via di massima sfavorevoli ai danneggiati;
- il sistema a punti sviluppato dalla "tabella romana" sui danni da uccisione, come anche colto dalla giurisprudenza di legittimità ultima (cfr. Cass. civ., Sez. III, 21 aprile 2021, n. 10579), risulta permettere «*non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi*» (così la pronuncia citata);
- nondimeno, una tabella quale quella romana - basata, salve correzioni in via equitativa, su un sistema a punti incrementali, che si regga sulla mera attribuzione di questi in ragione unicamente della ricorrenza di fattori oggettivi quali l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza - valorizza eccessivamente le presunzioni associate, da tale sistema stesso, a tali elementi, la ricorrenza dei quali non necessariamente implica, in ciascun singolo concreto caso, pregiudizi morali e dinamico-relazionali in effetti corrispondenti, in termini di esistenza e/o gravità, al punteggio complessivo assegnato; tale sistema, inoltre, ridimensiona in modo significativo l'importanza di allegazioni e prove circostanziate, tali da consentire una distinzione tra situazioni meritevoli di trattamenti personalizzati il più possibile e situazioni – sulla scorta dei predetti fattori – solo apparentemente tali;
- l'introduzione di un sistema a punti modellato sulla "tabella romana" in seno alla "tabella milanese" - prospettiva caldeggiata da taluni interpreti – andrebbe, dunque, scongiurato per ovviare a tali criticità della prima tabella; d'altro canto, tale "adeguamento" finirebbe per porsi insanabilmente in contrasto con il predetto "metodo della media della gravità dei

fattori”, punto costitutivo della “tabella milanese” al pari dei valori monetari da essa recati; inoltre, comporterebbe il rischio di condurre ad importi sensibilmente inferiori rispetto a quelli attuali ed alle “tabelle romane”, ciò eppure dinanzi ad un crescente numero di sentenze che, riferendosi almeno sulla carta ad entrambe, adottano i parametri romani per confermare la selezione dei risarcimenti all’interno dei range monetari milanesi, e viceversa.

II. UNA NUOVA PROSPETTIVA PER L’APPLICAZIONE DELLA “TABELLA MILANESE” NEL RISPETTO DELLA SUA TRADIZIONE.

Si ritiene tale da ovviare ai predetti rischi/inconvenienti ed al contempo idoneo a favorire una maggiore uniformità di trattamento nella direzione indicata dalla Cassazione il seguente metodo di applicazione della “tabella milanese”, in linea con la sua tradizione (ovvero con “metodo della media della gravità dei fattori”).

L’affinamento qui proposto comporta un approccio alla liquidazione del danno non patrimoniale da morte del congiunto senz’altro più complesso ed articolato rispetto a quello romano; senza dubbio esso richiede più approfondimenti - innanzitutto di natura probatoria - e considerazioni di svariati fattori. Tuttavia, la semplicità di un metodo non è per sé garanzia di un “giusto risarcimento” o di trattamenti uniformi; invero, va scongiurata la tentazione di ridimensionare la liquidazione dei danni alle persone nell’applicazione matematica di punteggi fondati su esigue coordinate e inadeguate a fotografare, sia pure a soli fini risarcitori, la dimensione di una tragedia. Il più semplice metodo romano potrà essere opzionato dalle parti in sede stragiudiziale, laddove si persegua il fine di una più rapida definizione di una controversia.

II.1. LA “TABELLA MILANESE” 2021 DIVISA IN FASCE.

Punto di partenza dell’approccio qui proposto è la suddivisione della tradizionale tabella - nella sua versione ultima - in **10 fasce** con valore iniziale il valore di base e valore ultimo il valore massimo.

Per questa via si mantiene il riferimento – ovviamente avente valore soltanto indicativo-orientativo – a “valori di base” e “valori massimi”, il che, come già chiarito dai criteri per l’applicazione della “tabella milanese”, non significa che vi sia un “minimo garantito”, ma semplicemente – in tutta evidenza *in primis* per ragioni di prevedibilità e di uniformità di trattamento - che debbano ricorrere motivi specifici per la deroga ai parametri “base”. In particolare, si ricorda che la Suprema corte si non possono darsi minimi garantiti, ma il discostamento, in via decrementale, dagli stessi *«deve poter avvenire solo quando la specifica vicenda presa in considerazione non rientri nell’ambito dell’ordinario e pur differenziato atteggiarsi delle varie possibili situazioni in astratto idonee ad orientare la liquidazione stessa tra il minimo ed il massimo del parametro tabellare, ma se ne discosti, per la presenza di circostanze di cui il parametro stesso, evidentemente costruito in base alla considerazione dell’oscillazione ipotizzabile nell’ambito delle diverse situazioni ordinarie configurabili secondo l’id quod plerumque accidit, non possa aver tenuto conto»* (Cass. civ., Sez. III, 23 febbraio 2016, n. 3505; cfr., altresì, le seguenti pronunce: Cass. civ., Sez. III, 18 marzo 2021, n. 7770; Cass. civ., Sez. III, 14 novembre 2019, n. 29495; Cass. civ., Sez. VI-3, Ord., 29 maggio 2019, n. 14746; Cass. civ., Sez. III, 17 ottobre 2016, n. 20925).

Una diversa impostazione, quale un sistema a punti incrementale con valore monetario di base a punto, finirebbe per abiurare i punti di riferimento che caratterizzano la “tabella milanese” trasformandola in altro e distinto sistema.

TABELLA A	
genitore, figlio, coniuge (o parte dell'unione civile o convivente di fatto sopravvissuto)	
Punti	Valori di riferimento in Euro
0	168.250,00
1	185.075,00
2	201.900,00
3	218.725,00
4	235.550,00
5	252.375,00
6	269.200,00
7	286.025,00
8	302.850,00
9	319.675,00
10	336.500,00

Il **salto** tra ciascun valore monetario di cui alla Tabella A ammonta ad **Euro 16.825,00**

TABELLA B	
altri congiunti	
Punti	Valori di riferimento in Euro
0	24.350,00
1	36.527,00
2	48.704,00
3	60.881,00
4	73.058,00
5	85.235,00
6	97.412,00
7	109.589,00
8	121.766,00
9	133.943,00
10	146.120,00

Il **salto** tra ciascun valore monetario di cui alla Tabella B ammonta ad **Euro 12.177,00**.

II.2. LE QUATTRO FASI DEL NUOVO PERCORSO OPERATIVO.

Il percorso qui indicato annovera 4 distinte fasi per l'applicazione della “tabella milanese” relativa al “*Danno non patrimoniale per la morte del congiunto*”:

1. determinazione del punto da attribuirsi per ciascuno dei c.d. “**fattori portanti**”: in questa fase il Giudicante attribuisce un punteggio da 0 a 10 a ciascuno dei fattori portanti del *quantum* sotto elencati *sub* § II.3;
2. determinazione della media tra i punteggi attribuiti ai vari fattori portanti: il Giudicante procede ad operare la **media** tra i punteggi così individuati, pervenendo così ad un punteggio di sintesi;
3. determinazione del **valore monetario di riferimento** sulla base dei valori di cui, a seconda del grado di parentela, alla Tabella A od alla Tabella B;
4. determinazione del **valore monetario finale** attraverso **eventuali ulteriori personalizzazioni**, in incremento o diminuzione, del valore monetario di riferimento, in applicazione delle tabelle *sub* § II.4, ferme restando, rispetto a queste, ulteriori variazioni in incremento od in diminuzione anche oltre i valori indicati come di base o massimi in ragioni di ulteriori circostanze (per es.: dipendenza economica dalla vittima primaria, impatto sulle attività dinamico-relazionali del congiunto sopravvissuto diverse da quelle condivise con la vittima primaria; patologie preesistenti della vittima primaria; prossimità fisica tra deceduto e congiunto sopravvissuto al momento del sinistro; modalità di questo; tempistiche del trapasso; stato di invalidità/coscienza della vittima primaria nell’arco temporale tra sinistro e morte; impossibilità alla sepoltura; credenze religiose del congiunto sopravvissuto idonee ad influire sulle sue reazioni emotive; ecc.).

Occorre osservare come il **grado di parentela**, diversamente dall’impostazione seguita dalla “tabella romana”, non rilevi ai fini della determinazione della media tra i punteggi di cui al § II.3, ma, secondo la tradizionale impostazione milanese, nella scelta dei valori monetari di riferimento tra la Tabella A e la Tabella B. D’altro canto, in critica all’impostazione romana non risulta dato presumere, in via astratta, distinzioni tra relazioni di parentela quali quelle tra genitori-figli e tra coniugi.

È importante sottolineare come qualsiasi punteggio *infra* indicato abbia valore esclusivamente indicativo e sia sempre suscettibile di revisione caso per caso. In questo solco anche i valori monetari, di cui alla Tabella A, potrebbero estendersi alle relazioni familiari ricomprese nella Tabella B, laddove si dimostri in concreto che queste risultavano in tutto e per tutto assimilabili a quelle di cui alla prima tabella (si pensi ai nonni subentrati ai genitori del nipote a seguito della morte dei secondi; si pensi a fratelli in tenera età al momento del sinistro e conviventi).

Lo sviluppo di una raccolta di precedenti illustrativi dell’applicazione dei criteri a seguire potrà senz’altro incrementare con il tempo la prevedibilità del metodo qui proposto.

In linea con i “*Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica e dalla perdita/grave lesione del rapporto parentale*” ogni considerazione relativa al dolo o, comunque, al grado di offensività morale della colpa (c.d. “danno morale aggravato dalla condotta” distinto dal c.d. “danno punitivo” insuscettibile di risarcimento se non nei casi previsti dalla legge) viene rimessa alla valutazione equitativa, d’altro canto non risultando essersi formato alcun orientamento sufficientemente consolidato in merito al criterio di valorizzazione di tale fattore.

II.3. FATTORI PORTANTI DEL QUANTUM.

TABELLA 1	
Fattore prossimità di vita convivenza, vicinanza geografica, frequentazioni di persona, contatti di altro tipo (telefonate, videochiamate, ecc.)	
Grado di frequentazione	Punteggio
Nessun contatto, nessuna frequentazione	0
Contatti sporadici/frequentazione sporadiche	1
Frequentazione annuale/contatti ricorrenti	2
Frequentazione semestrale/contatti ricorrenti	3
Condivisione festività	4
Frequentazione mensile/contatti costanti	5
Condivisione festività e vacanze	6
Frequentazioni/contatti settimanali	7
Convivenza a periodi alternati	8
Frequentazione quotidiana/abitazione attigua	9
Convivenza 7/7 gg. tutto l'anno	10

In teoria ed in via indicativa alla convivenza - requisito mai imprescindibile ai fini del risarcimento in questione relativamente a qualsiasi rapporto familiare - dovrebbe attribuirsi il punteggio più elevato. Nondimeno, anche questa indicazione può essere motivatamente disattesa (per es., il caso di due coniugi "separati in casa"). Parimenti l'assenza di convivenza non preclude l'attribuzione di un punteggio massimo o prossimo a 10, qualora emergano probatoriamente circostanze idonee a supportare tale valutazione, ciò soprattutto in un periodo storico in cui la globalizzazione ha condotto all'allontanamento delle famiglie al contempo, però, incrementandosi l'interazione a livello di sistemi telematici.

Ragioni oggettive a giustificazione della distanza fisica tra sopravvissuto e deceduto quali motivi di lavoro o di studio (per es. lo studente all'estero per un master) potrebbero incidere sull'attribuzione del punteggio.

La concomitanza di fattori, quali, per es., contatti costanti e condivisione di vacanze e/o di festività, può condurre ad un punteggio superiore.

L'assenza di qualsiasi contatto anche solo telefonico/telematico (o, comunque, l'omessa prova di contatti di qualsiasi tipo) può essere valutata anche in via decrementale rispetto ai valori di base di cui alle tabelle A e B (sino anche a ritenersi l'inesistenza del danno non patrimoniale stesso), soprattutto laddove ricorrano altri fattori confermativi dell'assenza di un qualsivoglia rapporto affettivo.

TABELLA 2	
Fattore età della vittima primaria	
Età della vittima primaria	Punteggio
> 100	0
91-100	1
81-90	2
71-80	3
61-70	4
51-60	5
41-50	6
31-40	7

TABELLA 2	
Fattore età della vittima primaria	
Età della vittima primaria	Punteggio
21-30	8
11-20	9
0-10	10

Il danno non patrimoniale, in via presuntiva e salve diverse indicazioni nei casi concreti, può ritenersi inversamente proporzionale all'età della vittima: infatti, più è prossima la morte naturale di un soggetto, più ridimensionata dovrebbe risultare la prospettiva dinamico-relazione del danno.

Il numero di fasce previsto (10) risulta più ampio rispetto al modello romano (5 fasce) e, quindi, più preciso.

Logicamente possono intervenire altri fattori quali patologie preesistenti al sinistro tali da incidere oggettivamente sulle aspettative di vita del soggetto; in questi casi il punteggio può venire adattato al caso concreto.

TABELLA 3	
Elemento età del congiunto superstite	
Età del congiunto	Punteggio
0-10	10
11-20	9
21-30	8
31-40	7
41-50	6
51-60	5
61-70	4
71-80	3
81-90	2
91-100	1
> 100	0

Anche per questo fattore la soluzione proposta prevede un numero maggiore di fasce rispetto alla "tabella romana", dunque più elevata accuratezza.

Da un punto di vista teorico si può anche assumere, in via presuntiva e convenzionale, che il danno sia tanto maggiore quanto minore sia l'età del congiunto superstite. La "tabella romana" annovera tale criterio, caldeggiato anche da Cass. civ., Sez. III, 21 aprile 2021, n. 10579. Sennonché questo assunto andrebbe temperato caso per caso, andando a valorizzare altri aspetti, primariamente quelli relativi all'intensità del rapporto affettivo ed alle attività dinamico-relazionali svolte insieme alla vittima primaria (si pensi, per es., al bambino di un anno, il quale perda un fratello convivente, ed al contestuale lutto di un fratello di 12 anni in grado di realizzare il lutto e che aveva condiviso percorsi di vita). Il sistema qui suggerito della media tra punteggi relativi ai predetti fattori dovrebbe permettere di realizzare tale temperamento.

Anche in relazione a tale fattore potranno essere apportate modifiche al punteggio in relazione a comprovate minori aspettative di vita del congiunto superstite al momento del sinistro.

TABELLA 4	
Fattore condivisione attività dinamico-relazionali	
Livello di condivisione	Punteggio
Assenza di condivisione	0
Minima condivisione	1-2
Modesta condivisione	3-4
Media condivisione	5-6
Elevata condivisione	7-8
Massima condivisione	9-10

La differenza tra i predetti livelli dovrebbe risultare data innanzitutto dalla frequenza con cui i momenti condivisi vengono ripetuti nel tempo. Nondimeno, il mero dato oggettivo costituito dalla cadenza dello svolgimento di attività in comune non dovrebbe costituire l'unico parametro. In altri termini, non può costituire un assioma che la sporadicità delle attività condivise implichi sempre e comunque punteggi bassi. Infatti, altri rilievi possono incidere sulla valutazione inevitabilmente equitativa: a) motivi alla base dell'occasionalità (per es. la lontananza: un padre ed un figlio, i quali vivano geograficamente distanti, avranno meno occasioni di trovarsi, però tali momenti potendo rivestire assoluta importanza in termini morali e/o esistenziali); b) tipologia delle attività svolte insieme, ossia qualità dei momenti condivisi (la qualità, di norma, non dovrebbe dipendere dall'eccezionalità delle attività oggetto di scrutinio, bensì dal profilo dell'appagamento morale-esistenziale da essa ricavabile); c) importanza dell'elemento della condivisione nello svolgimento di una determinata attività (per es. non è la stessa cosa andare al cinema in solitudine oppure con il proprio partner; si pensi anche al paracadutismo in tandem od a viaggi); d) programmi in essere al momento del sinistro circa la prosecuzione e lo sviluppo, qualitativo e/o quantitativo, delle attività comuni; e) condivisione di impegni, materiali e morali, verso altri famigliari; f) coinvolgimento di altri congiunti sopravvissuti nello svolgimento di tali attività comuni; g) dopo il sinistro ridimensionamento o cessazione delle attività svolte in comune.

Proprio per la pluralità di fattori da considerare, taluni anche soggettivi, si è ritenuto di assegnare a ciascuna fascia un range valutativo.

TABELLA 5	
Fattore intensità del rapporto affettivo	
Livello di intensità	Punteggio
Inimicizia, contrasti insanabili, disinteresse totale, contenziosi	< 0
Minima intensità	1-2
Modesto intensità	3-4
Media intensità	5-6
Elevata intensità	7-8
Massima intensità	9-10

La prova concreta di un affetto e del danno morale, che discende dalla sua perdita, risulta praticamente impossibile (tanto più del loro livello di intensità), se non in via presuntiva sulla base di fattori a base oggettiva quali quelli di cui alle precedenti tabelle. Teoricamente, dunque, non

sarebbe necessario procedere ad una valutazione distinta circa l'intensità del rapporto affettivo, in realtà desumibile, per presunzioni, dalla media dei predetti quattro fattori. Sennonché quasi mai le considerazioni rette in via esclusiva su criteri oggettivi – quali anche quelli al centro della “tabella romana” – permettono di addivenire ad un corretto inquadramento dei rapporti interiori affettivi, i quali possono trascendere del tutto le distanze, la condivisione o meno di attività, le età, le situazioni economiche, le criticità dei rapporti (per es. una separazione consensuale).

Invero, dinanzi a quadri famigliari tali da denotare, per es., serenità e comunanza tra congiunti al di là di convivenza o vacanze trascorse insieme la corretta applicazione della prova presuntiva e delle regole di esperienza dovrebbe condurre a collocare l'intensità degli affetti tra i congiunti dei gradi più prossimi verso i punteggi più elevati e, nella maggior parte dei casi, massimi.

II.4. FATTORI ALLA BASE DI ULTERIORI PERSONALIZZAZIONI (DECREMENTI O INCREMENTI A SALTI).

Una volta determinato il valore monetario di riferimento sulla base dei parametri di cui, a seconda del grado di parentela, alla Tabella A od alla Tabella B, esso potrà essere ulteriormente personalizzato innanzitutto sulla base delle seguenti tabelle in seno alle quali ciascun punto assegnato comporta un salto incrementale alternativamente di Euro 16.825,00 (congiunti Tabella A) e di Euro 12.177,00 (congiunti Tabella B).

TABELLA 6	
Fattore perdita di più di un congiunto nello stesso sinistro	
Situazione	Salti in incremento
Soppressione dell'intero nucleo famigliare convivente	da 1 a 6 salti
Perdita di più conviventi (senza soppressione del nucleo famigliare)	da 1 a 3 per deceduto
Perdita di altri congiunti non conviventi	da 1 a 2 per deceduto

La perdita di più congiunti a causa del medesimo evento dannoso amplifica di norma il dolore e l'impatto esistenziale di ciascuna morte, sicché non sarebbe accurato limitarsi ad una mera sommatoria dei risarcimenti accordati per ciascun deceduto.

TABELLA 7	
Fattore assenza di altri congiunti	
Situazione	Salti in incremento
Assenza di altri conviventi	da 0 a 4
Assenza di familiari non conviventi entro 2° grado	da 0 a 3
Assenza di familiari non conviventi entro 3° grado	da 0 a 2
Assenza di familiari non conviventi entro 4° grado	da 0 a 1

Logicamente l'assenza di qualsiasi congiunto accanto al sopravvissuto dovrebbe comportare, anche a seconda dell'età del danneggiato, una situazione di maggiore penosità, innanzitutto laddove il familiare rimasto in vita si trovi senza poter contare sul supporto morale e materiale di persone conviventi.

TABELLA 8

Fattore disabilità preesistente del superstite e sua dipendenza dalla vittima

Situazione di dipendenza	Salti in incremento
Autonomia quasi totale	1
Autonomia al 25%	da 1 a 2
Autonomia al 50%	da 1 a 3
Autonomia al 75%	da 1 a 4
Assenza autonomia	da 1 a 5